



Al direttivo  
dell'Associazione L.O.I.  
via Mario Ponzio 10, Torino

DOMANDA DI ADESIONE ALLA "LEGA OTTIMISTI D'ITALIA"

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a ..... Prov. (.....) il ..... di nazionalità .....  
Residente (o Domiciliato) in Via ..... n°.....  
CAP ..... Città / Comu.....ne ..... Prov. (.....)  
Tel: casa ..... ufficio ..... mob .....  
Codice fiscale..... Professione .....  
E-mail .....

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO/A

all'Associazione LEGA DEGLI OTTIMISTI D'ITALIA, con Sede in Torino

in qualità di Socio:

ORDINARIO  SOSTENITORE  SIMPATIZZANTE

QUOTE SOCIALI ANNUALI: SOCIO ORDINARIO €30,00 - SOSTENITORE > €200 - SIMPATIZZANTE €15 (DA VERSARE ALL'AMMISSIONE)

IBAN: IT22M0623001006000040394103

Dichiara inoltre

di aver preso visione dell'informativa per la privacy ai sensi del D.Lgs. 196/03 e dello Statuto dell'Associazione L.O.I., e di accettarli incondizionatamente.

Luogo e Data .....

In Fede .....

Decisione dell'Associazione:  Ammesso -  Non Ammesso, Verbale nr..... del .....

Luogo e Data .....

La Presidenza

.....

\*Il presente documento è costituito da due pagine, in allegato il consenso al trattamento dei dati personali

INFORMATIVA ex art. 13 D.Lgs. 196/2003

Gentile Signore/a,  
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Amministrative, contabili e fiscali della Lega Ottimisti d'Italia (sigla L.O.I.).
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: Manuale e informatizzato.
3. Il conferimento dei dati non è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere trattati ai fini contabili e amministrativi ed essere pertanto comunicati al consulente commercialista per fini fiscali e obblighi di legge.

Il titolare del trattamento è: L.O.I., con sede legale in via Mario Ponzio 10, Torino

5. Il responsabile del trattamento è il Presidente in carica
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del D.Lgs. 196/03, art. 7, che per sua comodità riproduciamo integralmente:

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

Luogo e Data .....

firma del richiedente

.....

**Allegato "A"**

**Statuto dell' Associazione**

**LEGA DEGLI OTTIMISTI D' ITALIA**

**Preambolo**

*" Preferisco vivere da ottimista e sbagliarmi che vivere da pessimista e avere sempre ragione"*

Jean-Michel Guenassia

*....abbiamo uno spirito e non una dottrina. Questo spirito è uno spirito di solidarietà, di giustizia, di libertà, di rispetto per gli esseri umani Per diverse che siano le nostre convinzioni, per dissimili che siano i nostri contesti, abbiamo tutti questa convinzione comune che è per l'uomo un dovere positivo di votarsi ed agire; riteniamo pertanto che tutte le forme di vita non sono equivalenti; combattiamo il nichilismo morale, qualunque sia il nome che porta; crediamo nella necessità, nell'efficacia dello sforzo... Crediamo che, nella nostra società frantumata, le divisioni siano più apparenti e meno irremovibili di quello che appaiono, e in una comune ricerca della pace sociale e dell'unità nazionale, si possano incontrare persone di buona fede , libere da ogni settarismo e spirito di partito ...*

*Il fatto di aderire al nostro incontro non significa altro che il riconoscimento di questi principi e di consenso per il programma. Ognuno, sotto la sua esclusiva responsabilità, continua ad agire nel proprio ambiente, ma con uno zelo aumentato dal senso di cooperazione ... "*

André Maurois in "Lyautey"

**I Disposizioni generali**

## **Art. 1 - Costituzione**

E costituita l'Associazione denominata:

### **" Lega degli Ottimisti d' Italia"**

siglabile L.O.I. o anche LOI, di seguito definita l'"Associazione".

L'Associazione assume la figura giuridica dell'associazione non riconosciuta a norma dell'art. 36 e seguenti del codice civile.

## **ART. 2 - Sede e durata**

La sede legale è nel Comune di Torino.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo. L'apertura e la variazione di unità locali distaccate dell'associazione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

## **II Scopi - Ambiti di Operatività e Attività**

### **ART. 3 - Scopi e ambiti di operatività**

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica ed aconfessionale.

Essa si propone di sviluppare una visione ottimista dell'avvenire conciliando l'umanesimo e le sue applicazioni pratiche nelle sfide quotidiane della società.

In particolare l'Associazione si propone:

a) di partecipare all'elevazione dello stato di coscienza e di promuovere l'evoluzione delle mentalità degli abitanti dell'Italia verso un maggior ottimismo e di rafforzare l'entusiasmo, il buon umore e il pensiero

ro positivo, l'audacia e lo spirito d'impresa, il rispetto, l'umiltà così come l'accordo tra i cittadini e nelle comunità;

b) di rendere i cittadini più consapevoli che quello che vivono in Italia costituisce un notevole privilegio e di favorire lo spirito d'apertura verso l'Europa ed il Mondo;

c) di mostrare particolare attenzione verso i deboli, i più bisognosi di ottimismo, affinché la positività non sia circoscritta ad una parte ristretta della popolazione, ma prenda forza dalla sua globalità.

L'Associazione non è un forum politico e non entrerà in tale dibattito.

In relazione agli scopi di cui sopra, l'Associazione può svolgere altresì le seguenti attività:

- effettuare inchieste e sondaggi di opinione;
- curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi, sia in forma tradizionale che elettronica;
- intrattenere rapporti e scambi con altre associazioni sia italiane sia straniere che perseguono scopi simili;
- svolgere qualunque altra attività purché direttamente connessa al raggiungimento delle finalità statutarie o comunque ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare.

Per la realizzazione delle finalità statutarie l'Associazione, con decisione del Consiglio Direttivo che deve essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei soci, può costituire, aderire e partecipare ad altre istituzioni, enti e società aventi oggetto e finalità analoghe o connesse alle proprie, può attuare convenzioni con gli Enti Locali, con la

Regione, con lo Stato, con l'Unione Europea, nonché con Enti Pubblici e Privati, può compiere qualsiasi operazione finanziaria (non nei confronti del pubblico) mobiliare e immobiliare, può accedere a fonti di finanziamento locali, regionali, nazionali e comunitarie.

Il coordinamento di singole attività o progetti o dell'Associazione potrà essere di volta in volta delegato a Soci responsabili (Delegati), individuati dal Consiglio Direttivo, sulla base di specifici interessi ed idoneità.

### **III Associati**

#### **Art. 4 - Associati - Impegno morale degli associati**

Il numero degli associati è illimitato. Possono acquistare la qualità di associati, tutti coloro, persone fisiche, giuridiche o enti, che condividono gli scopi perseguiti dall'Associazione e la cui domanda di ammissione, redatta in forma scritta, venga accettata dal Consiglio Direttivo.

Ogni soggetto, pertanto, qualunque sia la sua nazionalità e non importa il luogo dove risiede, convinzioni religiose e filosofiche, l'etnia di appartenenza, la lingua che parla o la fragilità congenita o acquisita o il suo vissuto può essere membro, a condizione che aderisca allo spirito dell'Associazione.

Convinti che il pensiero è realtà creativa, gli associati combatteranno la rassegnazione, la tristezza e le idee negative. Diffonderanno le buone notizie con tutti i mezzi e i talenti a loro disposizione.

All'atto di ammissione, il Socio dovrà versare la quota associativa che sarà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Gli associati in regola con le quote associative partecipano alle iniziative ed alle attività dell'Associazione e all'Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni. Coloro che non saranno economicamente in grado di versare la quota associativa, ma esprimeranno il desiderio di associarsi, saranno sostenuti dall'associazione stessa, in perfetta coerenza con lo spirito di ottimismo che si vuole promuovere.

Gli associati non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

Le organizzazioni pubbliche e/o private sono rappresentate all'interno dell'associazione nella persona di un loro rappresentante.

La qualità di associato non è trasmissibile.

Tutti gli associati, periodicamente, sono informati riguardo le attività dell'Associazione tramite e-mail, pubblicazione sul sito web istituzionale e per affissione nella bacheca della sede.

#### **Art. 5 - Categorie di associati**

Sono **Soci fondatori** coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione.

Per diventare **Soci ordinari** occorre fare domanda al Consiglio direttivo, il quale delibera sull'ammissione o meno entro 30 giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, s'intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitarne la motivazione. La domanda d'ammissione deve contenere l'accettazione delle norme del presente statuto e di tutte le

sue eventuali modifiche, nonché l'obbligo di osservare le deliberazioni fatte dagli organi sociali in base allo Statuto.

**Soci sostenitori** sono coloro i quali, condividendo lo spirito e le aspirazioni dell'Associazione, decidono di contribuire in forma liberale al conseguimento degli scopi sociali, con una quota sociale maggiorata, il cui importo minimo è fissato di anno in anno.

I **Soci onorari** sono coloro che, avendo particolari benemerienze sociali, umanitarie o nel settore specifico delle attività dell'Associazione, sono cooptati dal Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa.

Ad essi si aggiungono i cosiddetti "**Simpatizzanti**" i quali - pur non aderendo formalmente quali Soci - intendono dare comunque un loro contributo all'Associazione ed essere informati delle attività poste in essere.

L'accoglimento di un nuovo associato richiede l'accordo unanime del consiglio di amministrazione.

#### **Art. 6 - Perdita della qualità di associato**

La qualifica di associato può decadere per i seguenti motivi:

a) per recesso;

b) per decesso;

c) per esclusione per l'inottemperanza alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni degli organi associativi ovvero quando, in qualunque altro modo, il Socio arrechi danni morali o materiali all'associazione;

d) quando non si sia in regola con la quota associativa almeno trenta



giorni prima dell'Assemblea annuale.

La decadenza di cui ai punti c) e d) del presente articolo è deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo. L'associato può ricorrere all'assemblea ordinaria dei soci, che decide nella sua prima riunione, inappellabilmente, a semplice maggioranza.

Gli associati receduti, esclusi o decaduti non hanno in nessun caso diritto alla restituzione, nemmeno parziale, della quota associativa.

### **Art 7 - Quote sociali**

L'importo delle quote sociali, per ogni differente categoria di soci, è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo che può stabilire importi diversi, riduzioni e dispense in circostanze particolari. L'ammontare delle quote annuali è però identico per i membri di una stessa categoria.

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire, altresì, una quota unica per l'eterno ottimista, ordinario o sostenitore, persona fisica o giuridica.

Le quote sociali dovranno essere versate entro il 31 marzo di ogni anno, salvo deroghe specificatamente concesse dal Consiglio Direttivo, caso per caso, pena la decadenza dalla qualifica di Socio.

Le quote associative non possono essere trasmesse a terzi.

Le quote associative annuali e le eventuali quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico a sostegno economico del sodalizio. Dette quote, come anche ogni altro contributo degli associati, non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili né rivalutabili.

## **IV Patrimonio - Bilancio - Esercizio Finanziario**

### **Art. 8 - Entrate - Patrimonio**

#### **ENTRATE**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo, il quale fisserà anche le modalità di pagamento;
- b) da eventuali contributi periodici, deliberati dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario oppure in relazione alla copertura di disavanzi;
- c) da versamenti volontari degli associati;
- d) da contributi di Pubbliche Amministrazioni ed Enti in genere;
- e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi.

#### **PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'entrate di cui sopra, dai beni, mobili ed immobili, comunque acquisiti e dagli avanzi di gestione

### **Art. 9 - Esercizio finanziario, bilancio**

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dalla Assemblea degli associati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio.

Il bilancio preventivo è predisposto facoltativamente dal Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno ed è approvato dalla As-

semblea degli associati.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione a chiusura del bilancio sono reimpiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse ed accessorie.

I soci potranno prestare la propria opera all'interno e per conto dell'associazione in modo del tutto gratuito, tranne la copertura dei rimborsi spese se opportunamente documentate.

## **V Organi Sociali**

### **Art.10 – Organi Sociali**

Gli organi dell'associazione sono l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Tesoriere ed il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, se nominati. A loro può affiancarsi un Comitato d'Onore, formato da personalità di indiscusse ed elevate qualità umane, morali e professionali alle quali il Consiglio Direttivo affiderà il parere consultivo dei progetti.

### **Art. 11 - Assemblea**

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci che risultano tali al momento della convocazione. Essa si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 aprile su convocazione del Presidente, mediante comunicazione scritta da inviarsi via mail o lettera raccomandata entro gli otto giorni antecedenti la data di convocazione. La comunicazione deve contene-

re: ordine del giorno, località, data ed ora in cui la riunione avrà luogo.

L'Assemblea si riunisce straordinariamente ogni qualvolta lo decida, a maggioranza, il Consiglio Direttivo, oppure quando almeno un decimo dei Soci ne faccia domanda scritta.

In Assemblea, ogni socio ha un voto. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci, anche se membri del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per le delibere di approvazione dei bilanci, per le deliberazioni in merito a responsabilità di uno o più membri del Consiglio Direttivo e per modifiche statutarie, nelle quali le deleghe possono essere attribuite solo ad altri soci. Le deleghe, nella misura massima di due per ciascun Socio, devono essere fatte per iscritto e consegnate prima che abbia inizio la seduta dell'Assemblea.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e le decisioni sono prese a maggioranza dalla metà più uno dei votanti, salvo il maggior quorum necessario in caso di delibera sullo scioglimento, fusione dell'Associazione. Sono fatte salve in ogni caso le maggioranze di cui al successivo articolo 13, per la nomina dei componenti del Consiglio e di cui al successivo articolo 19 per l'approvazione delle modifiche statutarie.

## **Art. 12 – Competenze dell'Assemblea**

L'Assemblea può deliberare solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Sono di sua competenza:

- a) approvare eventuali modifiche allo Statuto;
- b) approvare il "Regolamento interno" e/o le sue eventuali modifiche;
- c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti;
- e) esaminare ed approvare il rapporto del Consiglio Direttivo e quello del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore dei Conti relativi all'esercizio precedente, ivi compreso il rendiconto finanziario;
- f) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- g) esaminare ed approvare il programma di massima presentato dal Consiglio Direttivo per l'esercizio successivo;
- h) vagliare i ricorsi presentati avverso le esclusioni dei Soci, deliberate dal Consiglio Direttivo;
- i) prendere tutte le decisioni necessarie su proposta dei Soci e su quant'altro a lei demandato per legge e per Statuto. L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua assenza lo sostituisce il Vice-presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, lo sostituisce altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

### **Art. 13 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea dei Soci. Esso dura in carica quattro anni e i suoi

membri sono rieleggibili. Per la prima volta il Consiglio Direttivo verrà nominato in sede di costituzione.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vice-presidenti e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità di dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea e di prendere tutte quelle decisioni necessarie al raggiungimento dei fini dell'Associazione ed alla sua vita e sviluppo. Ad esso spettano tutte le facoltà più ampie per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e gli è deferito tutto quanto non sia espressamente riservato dal presente statuto all'Assemblea dei soci.

Il consiglio può nominare procuratori e delegati, che possono essere investiti, con provvedimenti motivati dal Consiglio Direttivo, di tutti i poteri e le attribuzioni ritenuti necessari per l'espletamento delle funzioni a loro riservate. Relativamente ai poteri ad essi conferiti ovvero previsti dal presente Statuto, hanno piena autonomia decisionale, nell'ambito dei programmi e delle linee di sviluppo dell'Associazione. A Procuratori e Delegati vengono attribuiti poteri di firma fino ad un ammontare massimo stabilito dal Consiglio Direttivo. Procuratori e Delegati provvedono specificatamente a:

- curare gli aspetti esecutivi dei progetti;
- dirigere il personale, i collaboratori, i consulenti dell'Associazione;
- firmare le corrispondenze, gli atti e/o le serie di atti specificatamente delegati.

Il consiglio procede pure all'assunzione di eventuali dipendenti dell'associazione, determinandone la retribuzione.

Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci fondatori o i soggetti designati dagli Enti Fondatori e gli associati che abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione; a parziale derogà di quanto sopra, possono farne parte associati che abbiano un'anzianità di iscrizione inferiore a cinque anni ma non, comunque, a tre, se deliberato con voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta formale da un terzo dei suoi membri. La convocazione può essere validamente effettuata anche per telefono o per e-mail. E' necessaria la partecipazione di almeno tre Consiglieri per rendere valide le decisioni, prese a maggioranza semplice. Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può stilare apposito regolamento interno, nello spirito del presente Statuto, sottoponendolo all'approvazione dei Soci. L'osservanza di tale Regolamento sarà obbligatoria per tutti gli associati.

#### **Art. 14 - Presidente**

Al Presidente spettano la firma sociale e la legale rappresentanza nei confronti dei terzi ed in giudizio E' sua cura dar esecuzione e far rispettare i deliberati dell'Assemblea; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione.

Il Consiglio Direttivo nomina uno o più Vice-presidenti, in rappresentanza dei settori di maggior rilievo. Il più anziano d'età dei Vice Presidenti, ed in sua assenza l'altro Vice Presidente, con firma libera e disgiunta, potrà sostituire il Presidente in caso di suo impedimento o assenza svolgendo tutte le sue funzioni. In caso di impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione. Il fatto stesso che un Vice Presidente agisca in nome ed in rappresentanza dell'Associazione attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

#### **Art. 15 - Tesoriere**

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredandoli di idonea relazione contabile.

#### **Art. 16 – Collegio dei Revisori dei Conti - Revisore dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti – se nominato - si compone di tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo, eletti dall'Assemblea fra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti o nell'apposito Albo dei Revisori Legali, che ne definirà i doveri ed i compiti. Esso elegge nel suo seno un Presidente. Il Collegio esercita il controllo amministrativo e contabile e, in caso di accertate irregolarità, può convocare l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.



In alternativa al Collegio dei Revisori dei Conti l'Assemblea può nominare un Revisore dei Conti unico al quale si applicano le previsioni dei commi precedenti.

#### **Art. 17 - Comitato d'Onore**

Il Comitato d'Onore, costituito da personalità indipendenti, di indiscusse ed elevate qualità umane, morali e professionali, è un organo consultivo cui è delegato il parere preventivo e consuntivo in merito ai progetti ed ai relativi benefici ricevuti dai soggetti cui i progetti stessi erano destinati. Cooptati dal Consiglio Direttivo, i suoi componenti sono Soci onorari di diritto e sono invitati a manifestare il proprio parere consultivo in ogni sede associativa. L'incarico è quadriennale, con possibilità di tacito rinnovo per pari periodo, senza limitazioni temporali. Per la prima volta essi sono nominati contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo.

#### **Art. 18 – Libri Sociali**

Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, sono libri obbligatori:

- il "libro degli associati",
- il "libro dei verbali delle Assemblee degli associati",
- il "libro dei verbali del Consiglio Direttivo".

Tutti i libri sociali sono liberamente consultabili dagli associati.

### **VI MODIFICHE – ESTINZIONE E SCIoglIMENTO**

#### **Art. 19 - Modifiche statutarie**

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto della maggioranza assoluta dei Soci.

**Art. 20 – Estinzione e scioglimento dell'Associazione – Devoluzione del patrimonio residuo**

L'Associazione si estingue:

- ricorrendo le ipotesi previste dalla legge;
- per deliberazione di scioglimento assunta dall'assemblea.

L'Assemblea degli associati, delibera le modalità per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuante al termine della liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 21 - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa vigente in materia di associazioni non profit.